

REP. N. 606 del 14/6/2018



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e in particolare gli articoli 48 e 66;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo”, e in particolare gli articoli 52, 53 e 54;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 2014, n. 171 e successive modificazioni, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante “Modifiche all’allegato 3 del DM 27 novembre 2014 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO il decreto ministeriale 29 gennaio 2008, con il quale sono stati approvati i criteri, le procedure e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni al prestito di opere d’arte;

VISTA la circolare n. 3 del 19 gennaio 2017, a firma congiunta del Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio e del Direttore generale Musei, relativa alla circolazione dei beni culturali in consegna ai musei autonomi e a quelli dipendenti dai poli museali;

VALUTATO l’elevato numero di richieste di autorizzazioni al prestito per mostre nell’ambito di competenza di questa Direzione generale;

CONSIDERATA la necessità di razionalizzare le procedure e di ridurre i tempi procedurali, anche distinguendo fra i prestiti di maggiore o minore delicatezza e importanza;

RILEVATA pertanto l’opportunità di delegare alle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio, inclusa quella speciale di Roma, l’autorizzazione per le mostre che si svolgono sul territorio nazionale, nei casi che non richiedano una valutazione di particolare complessità

DECRETA

IL DIRETTORE GENERALE
Caterina BOV VALASSINA

Art. 1

A decorrere dal 2 luglio 2018, è delegata al Soprintendente speciale Archeologia Belle arti e Paesaggio di Roma e ai Soprintendenze Archeologia Belle arti e Paesaggio afferenti a questa Direzione generale, l'autorizzazione al prestito per mostre o manifestazioni culturali che si svolgono sul territorio nazionale, fatti salvi i casi di particolare delicatezza e complessità di seguito elencati:

1. Criticità relative alla movimentazione e/o alla conservazione

- a) Dipinti su tavola superiori a 150 cm in una delle due dimensioni
- b) Dipinti su tela superiori a 300 cm in una delle due dimensioni
- c) Sculture in pietra, metallo, gesso, terracotta superiori a 100 cm
- d) Sculture in genere di peso uguale o superiore ai 100 kg
- e) Opere di difficile movimentazione in rapporto al peso (≥ 100 kg) o alla collocazione abituale
- f) Opere di particolare fragilità per la natura del materiale costitutivo e/o la tecnica di esecuzione, oppure per il precario stato di conservazione.
- g) Opere che siano state movimentate più di due volte negli ultimi tre anni (anche in rapporto agli effetti della loro assenza dal luogo di provenienza)

2. Particolare rilevanza culturale

- h) Opere che appartengono al nucleo principale di un museo o collezione e/o che costituiscono elemento caratterizzante di un contesto monumentale
- i) Opere "icona" in relazione alla percezione e alle aspettative del pubblico
- j) Opere alle quali è attribuito un particolare valore simbolico e/o identitario da parte di una comunità
- k) Nucleo consistente di opere provenienti dalla medesima collezione o museo
- l) Ogni altro caso nel quale il Soprintendente ritenga opportuno richiedere il parere ai Comitati tecnico- scientifici Archeologia o Belle Arti o comunque rimettere alla Direzione Generale la decisione.

Art. 2

Resta in capo alla scrivente, l'autorizzazione al prestito di tutti beni di competenza destinati a mostre che si svolgono all'estero.

Art. 3

I soprintendenti autorizzeranno i prestiti, nei casi loro delegati, fornendone contestuale informativa a questa Direzione generale.

Art. 4

Con apposita circolare saranno forniti alle soprintendenze i modelli di schede e da utilizzare per la valutazione dello stato di conservazione dei beni sia per le autorizzazioni concesse direttamente sia per la formulazione del parere da fornire a questa Direzione Generale

Roma, li

IL DIRETTORE GENERALE
Caterina BON VALSASSINA



92